



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

II TRIBUNALE DI GENOVA

*Sezione VII Civile - Procedure Concorsuali*

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Roberto BRACCIALINI Presidente

Dott. Pietro SPERA Giudice

Dr.ssa Cristina TABACCHI Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nel procedimento r.g. 71 / 2024

avente ad oggetto l'apertura di LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (art. 49 CCI) nei confronti della parte/impresa:

Visto il ricorso con cui il creditore procedente (Finanziaria LEVITICUS SPV) ha chiesto che venga dichiarato l'apertura di liquidazione giudiziale dell'impresa sopra indicata;

Vista la documentazione allegata al ricorso;

Ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della procedura concorsuale, in quanto:

- A) questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art.27 CCI;
- B) il debitore è soggetto alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale delle imprese maggiori, in quanto non ha fornito prova di:

1) di aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;

2) di aver realizzato, in qualunque modo risulti tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della l.g. o dall'inizio dell'attività se di durata

inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad € 200.000,00;

- 3) di avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad € 500.000,00;
- C) il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa, essendo stato convocato, ai sensi delle disposizioni sul procedimento unitario;
- D) risulta agli atti un ammontare di debiti scaduti superiore ad € 30.000,00 come previsto dal CCI per la procedibilità della domanda in esame;
- E) l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 2.1 lett. b) CCI, per quanto di seguito rilevato.

Le perplessità dello scrivente in punto di insolvenza societaria, palesate nel provvedimento di fissazione di udienza per la data del 6.7.24 e derivanti dalla consistenza a bilancio del capitale sociale, devono intendersi completamente superate dai rilievi sviluppati dalla precedente nelle note autorizzate depositate il 24.6 u.s., da intendersi qui richiamate e condivise.

Ricorre infatti un univoco compendio indiziario che depone nel senso che l'impresa non sia in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, dal momento che:

- a) non consta la disponibilità di recapito pec attivo e di sede sociale stabile e identificabile corrispondente a quanto risultante da visura camerale (vedi notifica eseguita ai sensi dell'art. 49 CCI: la Società risulta sconosciuta al domicilio indicato in visura presso uno studio professionale);
- b) risultano debiti verso le Agenzie fiscali di apprezzabile consistenza (debito ADER: 196 mila euro);
- c) il debito verso la finanziaria precedente, mai contestato e da lungo tempo insoddisfatto, non è mai stato neppure parzialmente trattato o oggetto di piano di rientro;
- d) la società è in liquidazione da un quinquennio e dal 2019 non risultano depositati bilanci recenti e altri atti dimostrativi di un'attività dismissiva effettivamente in corso per il soddisfacimento dei creditori concorrenti;
- e) sono iscritti presso la Centrale Rischi debiti in sofferenza, di apprezzabile consistenza, ipotecari (euro 367 mila) e chirografari (euro 350 mila ca.), che da soli eccedono il capitale sociale;

Si tratta pertanto di circostanze indiziarie di segno convergente che dimostrano senza margini di incertezza come l'impresa sociale debitrice non abbia più credito di terzi e mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

***P.Q.M.***

visti gli artt. 40, 49 e 121 CCI;

visto l'art. 155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c.

DICHIARA

**l'apertura della liquidazione giudiziale dell'impresa**

NOMINA

quale giudice delegato, il presidente relatore;

NOMINA

curatore il dr. FEDERICO CERIANA, con studio in Genova,  
che per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per  
la gestione della procedura;

ORDINA

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente  
sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei  
creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ORDINA

al curatore di procedere con sollecitudine all'inventariazione dei beni esistenti nei  
locali di pertinenza dell'impresa resistente (sede principale, eventuali sedi  
secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso  
omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la  
rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello  
stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e il  
curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i  
beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi  
dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la  
massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una  
prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne  
occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere  
e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria  
entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

FISSA

per il giorno – 27 novembre 2024 ad ore 9,10 “in presenza”  
l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo  
ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Genova, piano 10<sup>a</sup> stanza n. 12),  
avvertendo la società in liquidazione giudiziale che può chiedere di essere sentita e  
che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande  
di ammissione al passivo;

ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della  
società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza  
come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di  
posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei  
relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

AUTORIZZA

il curatore ad accedere alle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi  
incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali al  
fine della ricostruzione dell'attivo e del passivo della liquidazione;



**ORDINA**

che la presente sentenza sia notificata alla società debitrice in liquidazione giudiziale; nonchè comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione.

**AUTORIZZA**

fin d'ora il pagamento del campione civile e concorsuale, dell'Iva e del gestionale Fall.co per tutta la durata della procedura di liquidazione invitando il curatore e depositare per il visto del Giudice Delegato i modelli fiscali di pagamento e le fatture con attestazione di pagamento.

Così deciso in Genova,  
nella camera di consiglio  
in data 18/07/2024



**Il Presidente Est.  
Dr. Roberto BRACCIALINI**

